

**Deliberazione del Direttore Generale**

n. 162 del registro

**OGGETTO:** Fondi contrattuali personale del Comparto (art. 80 e art. 81 CCNL 21.05.2018). Determinazione consistenza economica definitiva fondi anno 2021 e consistenza provvisoria fondi anno 2022.

L'anno 2022, il giorno 531 del mese di MAGGIO in Bari, nella sede dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, già Ospedale Oncologico,

**IL DIRETTORE GENERALE**

- Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto il D.Lgs. 16.10.2003 n. 288 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 23.6.2005;
- Vista la DGR n. 1263 del 07.08.2020 di nomina del CIV e successiva rettifica con DGR n. 1562 del 17.09.2020;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2073 del 06.12.2021 ed il D.P.G.R. n. 34 del 09.02.2022;

*sulla base dell'istruttoria e su proposta del Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della normativa regionale e nazionale vigente*

**HA ADOTTATO**

Il seguente provvedimento

**Premesso** che con deliberazione del Direttore Generale n. 100 del 08.02.2021 è stata determinata la consistenza economica dei fondi contrattuali del personale del Comparto, in via definitiva per l'anno 2020 e provvisoria per l'anno 2021, con gli importi di seguito riportati:

<b>FONDI DEFINITIVI ANNO 2020</b>	
Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80)	€ 1.202.342,84
Incremento fondo ex art. 1, c.1, DL 18/2020 (Accordo regionale 28/05/2020) - risorse variabili	€ 92.555,89
<b>Totale fondo condizioni di lavoro e incarichi</b>	<b>€ 1.294.898,73</b>
Fondo premialità e fasce – risorse stabili (art. 81)	€ 1.159.280,20
Fondo premialità e fasce – risorse variabili (art. 81, c.4, lett.e)	€ 3.586,35
<b>Totale fondo premialità e fasce</b>	<b>€ 1.162.866,55</b>
<b>TOTALE RISORSE FONDI ANNO 2020</b>	<b>€ 2.457.765,28</b>

FONDI PROVVISORI ANNO 2021	
Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80)	€ 1.216.897,25
<b>Totale fondo condizioni di lavoro e incarichi</b>	<b>€ 1.216.897,25</b>
Fondo premialità e fasce – risorse stabili (art. 81)	€ 1.159.280,20
Fondo premialità e fasce–risorse variabili (art. 81,c.4,lett.e)	€ 8.512,66
<b>Totale fondo premialità e fasce</b>	<b>€ 1.167.792,86</b>
<b>TOTALE RISORSE FONDI PROVVISORI ANNO 2021</b>	<b>€ 2.384.690,11</b>

Visti gli articoli 80 e 81 CCNL del personale del Comparto sottoscritto il 21.05.2018, di seguito integralmente riportati:

**“Art. 80 Fondo condizioni di lavoro e incarichi**

1. A decorrere dall'anno 2018, è istituito il nuovo “Fondo condizioni di lavoro e incarichi”, finanziato, in prima applicazione dalle risorse indicate al comma 2.

2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidatisi nell'anno 2017, come certificati dal Collegio dei revisori:

a) le risorse del precedente “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”;

b) le seguenti risorse del precedente “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica”:

b1) risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e delle funzioni di coordinamento di cui agli artt. 36 del CCNL del 7/4/1999, 11 del CCNL del 20/9/2001 e 49 del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Misura dell'indennità di funzione) e agli artt. 10 del CCNL del 20/9/2001 (Il biennio), 5 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e 4 del CCNL del 10/4/2008 (Coordinamento);

b2) risorse destinate alla corresponsione del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale dell'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1/9/1995 (Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità) e dell' art.2, comma 3, del CCNL 27/6/1996 (Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro);

b3) risorse destinate alla corresponsione dell'indennità professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del 5/6/2006.

**3. L'importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato:**

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 91,00 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;

b) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno 2018, in applicazione dell'articolo 39, comma 4 lett. b) e d) e comma 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale);

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2018; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

4. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno della quota di risorse trasferita, su base annuale, dal Fondo premialità e fasce, ai sensi dell'art. 81, comma 6, lett. d (Fondo premialità e fasce).

5. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e del Fondo di cui all'art.81 (Fondo premialità e fasce) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017.

6. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo, al netto delle risorse già destinate agli incarichi di posizione e coordinamento relativi ad annualità precedenti, sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi:

a) compensi di lavoro straordinario di cui all'art. 31 (Lavoro straordinario);

b) indennità correlate alle condizioni di lavoro di cui al Titolo VIII, capo III (Indennità) secondo la disciplina ivi prevista;

c) indennità d'incarico correlata agli incarichi funzionali di cui all'art. 20, comma 3, (Trattamento economico accessorio degli incarichi) e indennità di coordinamento ad esaurimento di cui all'art.21 (Indennità di coordinamento ad esaurimento) secondo la disciplina ivi stabilita;

d) valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale dell'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1/9/1995 (Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità) e dell' art.2, comma 3, del CCNL 27/6/1996 (Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro) e indennità professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del 5/6/2006 nei valori e secondo la disciplina dei precedenti CCNL”.

**“Art. 81 Fondo premialità e fasce**

1. A decorrere dall'anno 2018, è istituito il nuovo “Fondo premialità e fasce”, finanziato, in prima applicazione, dalle risorse indicate al comma 2.
2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono in un unico importo, nei valori consolidatisi nell'anno 2017, come certificati dal Collegio dei revisori:
  - a) le risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive del precedente Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica;
  - b) le risorse stabili del precedente Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.
3. L'importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato:
  - a) di un importo calcolato in rapporto al nuovo valore della fasce attribuite che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto dall'art. 76 (Incremento degli stipendi tabellari);
  - b) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno 2018, in applicazione dell'articolo 39, comma 4, lett. b) e d) e comma 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale);
4. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno:
  - a) delle risorse non consolidate regionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19/4/2004 (Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 6 lettere a) e b), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. a) (Confronto regionale);
  - b) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997;
  - c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;
  - d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui agli artt. 10, comma 4, e 12 del DPCM del 27.3.2000;
  - e) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.
5. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e del Fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.
6. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo - al netto delle somme non utilizzabili, in quanto destinate alla copertura dei differenziali retributivi del personale che abbia conseguito la progressione economica in anni precedenti, nonché al lordo delle medesime somme nuovamente utilizzabili a seguito della cessazione dello stesso personale - sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi:
  - a) premi correlati alla performance organizzativa;
  - b) premi correlati alla performance individuale;
  - c) attribuzione selettiva di nuove fasce retributive e conseguente copertura dei relativi differenziali retributivi con risorse certe e stabili;
  - d) eventuale trasferimento di risorse, su base annuale, al “Fondo condizioni di lavoro e incarichi” di cui all'art. 80;
  - e) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art.94 (Welfare integrativo);
  - f) trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a valere esclusivamente sulle risorse di cui al comma 4, lett. d).
7. Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 6 sono altresì sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti annualità, del presente Fondo, nonché del “Fondo condizioni di lavoro e incarichi”, stanziati a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente”.

Visto l'art. 11, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, di seguito integralmente riportato:

**“Art. 11 Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale**

1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale ((delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la

compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali)) e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio, qualora nella singola Regione emergano obiettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, i predetti incrementi di spesa sono subordinati all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

Visto il parere prot. n. 179877 del 01/09/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto “Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all'articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni”, reso a seguito di richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

Visto il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 22 ottobre 2020 (Rif. 20/186/CR4ter/C7) recante “Indicazioni applicative per l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in relazione al disposto dell'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 35/2019, convertito con la legge n. 60/2019”;

**Dato atto:**

- che con deliberazione di Giunta regionale 10 marzo 2020, n. 332 la Regione ha rideterminato il limite di spesa annuale del personale dell'Istituto Tumori di Bari, pari a € 31.173.942,00 a valere dall'anno 2020 e, pertanto, le risorse necessarie per l'adeguamento in aumento dei fondi contrattuali, oltre ai connessi oneri sociali e Irap, trovano adeguata copertura nel nuovo tetto di spesa sopra indicato;
- che per l'adeguamento in aumento dei fondi contrattuali aziendali del personale del Comparto relativi all'anno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è stata utilizzata la metodologia indicata nei sopracitati documenti, tenendo conto in particolare di quanto indicato a pag. 5 del predetto parere del MEF-RGS, “la quantificazione dell'incremento di unità di personale in servizio (al 31.12.2021) è stata determinata dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati (al 31.12.2021) diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31.12.2018, arrotondate al secondo decimale ove necessario” e, con il criterio sopra descritto, n. 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio, arrotondate al secondo decimale;
- che gli incrementi dei fondi contrattuali aziendali del personale del Comparto, rispetto all'anno 2018, sono stati quantificati a consuntivo dell'anno 2021 in € 235.820,86 (di cui € 117.737,12 Fondo ex art. 80 e € 118.083,74 Fondo ex art. 81), ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Ritenuto:**

- di determinare la consistenza economica definitiva dei fondi contrattuali dell'anno 2021 del personale del Comparto, con i seguenti importi indicati analiticamente negli allegati 1 e 2 parte integrante e sostanziale del presente atto:

FONDI DEFINITIVI ANNO 2021	
Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80)	€ 1.279.037,78
Fondo premialità e fasce – risorse stabili (art. 81)	€ 1.221.603,67
Fondo premialità e fasce–risorse variabili (art. 81, c.4, lett.e)	€ 8.512,66
<b>Totale fondo premialità e fasce</b>	<b>€ 1.230.116,33</b>
<b>TOTALE RISORSE FONDI ANNO 2021</b>	<b>€ 2.509.154,11</b>

- di costituire in via provvisoria i fondi contrattuali dell'anno 2022 del personale del Comparto, con i seguenti importi indicati analiticamente nell'allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

FONDI PROVVISORI ANNO 2022	
Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80)	€ 1.289.108,62
Fondo premialità e fasce – risorse stabili (art. 81)	€ 1.221.603,67
Fondo premialità e fasce–risorse variabili (art. 81, c.4, lett.e))	€ 4.733,59
<b>Totale fondo premialità e fasce</b>	<b>€ 1.226.337,26</b>
<b>TOTALE RISORSE FONDI 2022</b>	<b>€ 2.515.445,88</b>

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Il Direttore dell'Area GRU Dr. Donato Madaro, sulla base dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'Atto è legittimo nella sua regolarità formale e sostanziale;

DELIBERA

Per tutti i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

1) determinare la consistenza economica definitiva dei fondi contrattuali del personale del Comparto per l'anno 2021 con i seguenti importi indicati analiticamente negli allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

FONDI DEFINITIVI ANNO 2021	
Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80)	€ 1.279.037,78
Fondo premialità e fasce – risorse stabili (art. 81)	€ 1.221.603,67
Fondo premialità e fasce–risorse variabili (art. 81, c.4, lett.e))	€ 8.512,66
<b>Totale fondo premialità e fasce</b>	<b>€ 1.230.116,33</b>
<b>TOTALE RISORSE FONDI ANNO 2021</b>	<b>€ 2.509.154,11</b>

2) costituire in via provvisoria i fondi contrattuali del personale del Comparto per l'anno 2022, con i seguenti importi indicati analiticamente nell'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

FONDI PROVVISORI ANNO 2022	
Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80)	€ 1.289.108,62
Fondo premialità e fasce – risorse stabili (art. 81)	€ 1.221.603,67
Fondo premialità e fasce–risorse variabili (art. 81, c.4, lett.e))	€ 4.733,59
<b>Totale fondo premialità e fasce</b>	<b>€ 1.226.337,26</b>
<b>TOTALE RISORSE FONDI 2022</b>	<b>€ 2.515.445,88</b>

3) trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per la certificazione prevista dell'art. 40-bis del D.lgs. 165/2001, nonché alle Organizzazione Sindacali territoriali rappresentative del Comparto e alla RSU.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web dell'Istituto.

Il Direttore  
Area Gestione Risorse Umane

Dr. Donato Madaro





Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr.ssa Filomena Fortunato

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Pietro Milla

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Alessandro Delle Donne

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, tutti i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio. I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato in data odierna sull'Albo Pretorio informatico dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II".

Bari, li 9 MAG. 2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Assistente Amministrativo

Dott. Alberto Latrofa

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n° \_\_\_\_\_ pagine e n° \_\_\_\_\_ fogli.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Bari, li \_\_\_\_\_